

**STATUTO CENTRO
JONAS PESARO - Ente del Terzo Settore**

Premessa

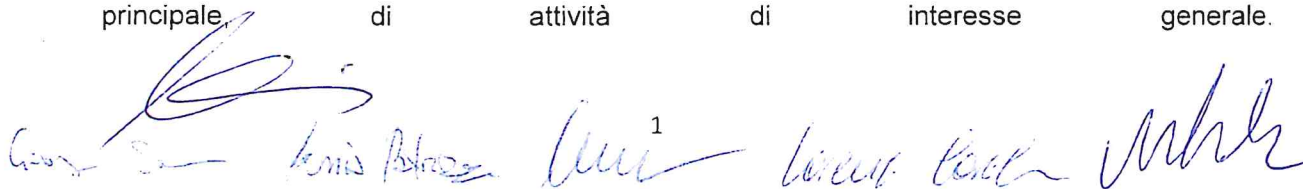
Il presente statuto sostituisce quello sottoscritto all'atto di fondazione di Jonas Onlus il 28 gennaio del 2003, e le sue successive modifiche. L'idea programmatica, sancita negli atti fondativi, prende forma ancora prima della realizzazione e della nascita vera e propria di Jonas Onlus. Tali documenti fondativi, scritti da Massimo Recalcati, sono riportati in allegato e nell'archivio storico di Jonas e costituiscono tutt'oggi la base del programma istituzionale.

Articolo 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituito il Centro denominato "**centro Jonas Pesaro- Ente di Terzo Settore**", in breve anche "**Jonas Pesaro - ETS**" e di seguito "centro". Il Centro sarà disciplinato dal presente statuto agendo nei limiti della legge del decreto 2017 e successive modifiche e integrazioni della legge n.104/2024 .
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ed a seguito dell'iscrizione del Centro nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. Il Centro ha sede a legale Pesaro in via Largo Terenzio Mamiani n. 22, 61121, Pesaro. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria fatte salve le necessarie comunicazioni previste dalle disposizioni di legge.
4. Il Centro aderisce in qualità di socio a "Jonas Coordinamento Nazionale" con codice fiscale 97847250152 in breve anche "Jonas ITALIA". L'adesione e l'utilizzo del logo/marchio "Jonas" sono regolati dallo statuto di "Jonas ITALIA" e da eventuali successive modifiche e deliberazioni.
5. Il Centro riconosce, altresì, nell'Associazione "Società Marchigiana di Psicoanalisi-SMP" il luogo vivo dello scambio, della ricerca e della formazione permanente dello psicoanalista. Riconosce in "IRPA" (Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) l'Istituto più affine nella formazione al titolo di psicoterapeuta.
6. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in Italia per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità del centro, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali di supporto al centro stesso.
7. Il centro opera in Italia e la sua durata è illimitata. Esso potrà essere sciolto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dall'art.11 comma 2/b del presente statuto.

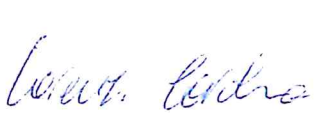
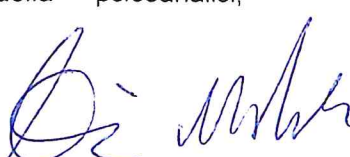
Articolo 2 - Finalità e attività

1. Il centro, che è apartitico e non ha scopo di lucro, è un ente non commerciale che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale di attività di interesse generale.



Handwritten signatures of the founding members of Jonas Pesaro - Ente del Terzo Settore.

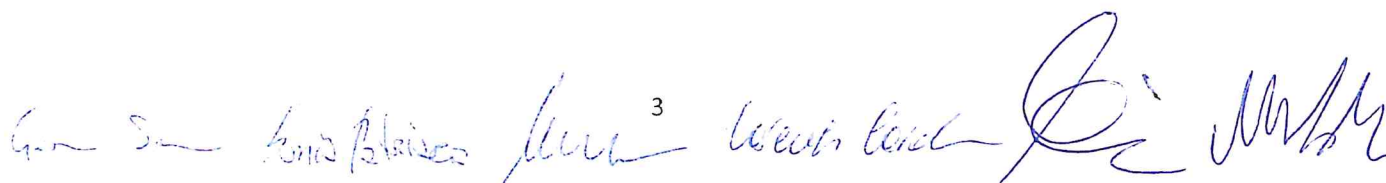
2. In particolare, l'attività è diretta nei confronti di quei soggetti che soffrano di disagio psichico in qualunque grado e forma si manifesti, come ad esempio "patologie del disagio contemporaneo" quali anoressie-bulimie, dipendenze, depressioni, attacchi di panico e disabilità e, altresì, nei confronti di minori abbandonati, orfani o in situazione di devianza e famiglie multiproblematiche.
3. Le finalità del centro sono quelle di garantire ad ogni soggetto che lo domandi uno spazio d'ascolto che, orientato dal metodo psicoanalitico, sia accessibile a tutti a tariffe sostenibili. È un percorso di cura che segue la logica dell'uno per uno che assegna valore centrale alla parola del soggetto che soffre, accogliendo la singolarità. Altresì il centro si propone di estendere il proprio operato al di là della cura, verso una clinica che coinvolga il campo della formazione, della prevenzione e della sensibilizzazione. Le tematiche oggetto delle finalità delle attività del Centro Jonas Pesaro riguardano: la clinica dei nuovi sintomi e la pulsione securitaria, la disabilità, la femminilità, l'infanzia, l'adolescenza, la genitorialità.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, il Centro intende operare, svolgendo in via principale le attività di interesse generale di cui ai settori dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b) interventi e prestazioni sanitarie;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
5. In particolare, nello svolgimento delle attività di interesse generale indicate nel precedente comma, il Centro intende:
 - predisporre una serie di interventi di prevenzione, di sostegno e di assistenza a soggetti in situazioni di difficoltà psichica e sociale;
 - prestare servizi psicologici di sostegno, consulenza e prevenzione, riabilitazione, intervento e cura ad orientamento psicoanalitico a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, enti pubblici e privati, volti alla promozione del benessere psico-fisico individuale e sociale e alla cura del disagio;
 - fornire prestazioni di assistenza psicologica, socio-sanitaria, socio-riabilitativa, domiciliare, in comunità o presso enti e simili in favore di soggetti in difficoltà psichica e sociale;
 - gestire autonomamente o in regime di convenzione con Enti Pubblici, servizi di assistenza alle persone con disagio sociale e/o personale, con handicap fisico e/o psichico promuovendo anche la partecipazione alla vita della comunità circostante;
 - promuovere e realizzare progetti, incontri dibattiti, conferenze, seminari, gruppi di studio, corsi e stages, tirocini, workshop, formazione e aggiornamento, di durata variabile, a medici, psicologi, psicoterapeuti e più in generale agli operatori nel campo della salute mentale al fine di promuovere ed aggiornare le loro competenze e mantenere regolare la formazione continua per operatori del settore e per far circolare un sapere attorno ai "nuovi sintomi" del disagio contemporaneo, alla natura del legame sociale, promuovendo una cultura capace di veicolare la postura etica della psicoanalisi;

Gen. San. Jonas Pesaro  ²  

- sensibilizzare ed avvicinare i cittadini, le istituzioni e gli enti pubblici e privati alle problematiche dei sintomi del disagio psichico contemporaneo, contribuire all'avanzamento teorico nella cura e nello studio delle forme contemporanee del disagio psichico, organizzando gruppi di studio interni alle equipe, seminari, attività di aggiornamento;
 - realizzare attività di studio e ricerca in ambito psico-sociale finalizzate ad ampliare le competenze per la prevenzione del disagio psicologico in ogni sua forma;
 - ogni altra attività necessaria al conseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale.
6. Il centro può esercitare anche attività diverse (art. 6 del Codice del Terzo Settore "CTS", decreto legge D.Lgs 2017) da quelle di interesse generale purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle Attività di Interesse Generale, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 del CTS tra le quali, a mero titolo esemplificativo, promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione di opere e articoli divulgativi e scientifico-culturali, attraverso i principali mezzi di comunicazione propri o in collaborazione, che concorrano a informare circa i disturbi dei nuovi dei sintomi del disagio contemporaneo.
 7. Il Centro potrà instaurare partnership con Enti del Terzo Settore e/o con altri enti nonché con soggetti pubblici, con analoghe finalità, stipulando con essi accordi e convenzioni.
 8. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, il Centro potrà far ricorso alle modalità di raccolta fondi di cui all'art. 7 del CTS, in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza. Potrà, altresì, porre in essere qualsiasi altra tipologia di raccolta fondi prevista o permessa dalla legge in relazione alla natura giuridica e qualifica dell'ente.
 9. Il Centro potrà, inoltre, avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati ovvero da terzi.

Articolo 3 - Presupposti e orientamenti scientifici

1. Il centro, nel promuovere la conoscenza, la prevenzione e la cura delle patologie del disagio contemporaneo, ha un orientamento psicoanalitico con riferimento all'insegnamento di Sigmund Freud, Jacques Lacan, alla produzione scientifica di Massimo Recalcati e ai numerosi sviluppi teorici e clinici elaborati internamente alla stessa comunità scientifica Jonas. La produzione scientifica di Massimo Recalcati di questi anni, a partire dal testo "Clinica del vuoto" (2002) insieme a "L'uomo senza inconscio" (2010), il "Complesso di Telemaco" (2014) e "Le nuove melanconie" (2019), è la direttrice dello sviluppo teorico, clinico e scientifico che costituisce il riferimento per attività di prevenzione e promozione del trattamento dei "nuovi sintomi" di cui Jonas intende occuparsi. Questa produzione è arricchita dalla ricerca teorico-clinica presente nei numerosi volumi della collana editoriale "Jonas. Studi di psicoanalisi applicata" (2004-2018) e nel volume "Jonas. Dieci anni. Psicoanalisi applicata, clinica e legami", et al. / EDIZIONI.
2. In particolare, il Centro, in linea con gli altri Centri Jonas, intende rivolgersi ai soggetti che mostrano le diverse forme di disagio contemporaneo a livello individuale, familiare o sociale.

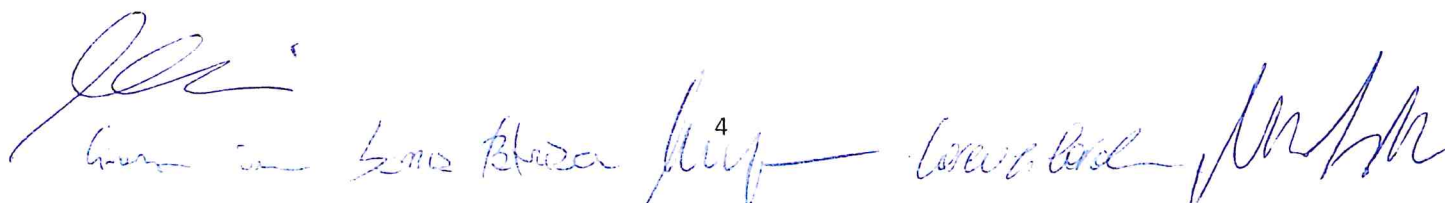


Articolo 4 (Patrimonio sociale e mezzi finanziari)

1. Il patrimonio del Centro, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio del Centro è costituito:
 - da eventuali beni mobili ed immobili che sono di proprietà o che diventeranno di proprietà del Centro;
 - da ogni altro bene o somma che pervenga al Centro a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. Il patrimonio del Centro, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. Le entrate del Centro sono costituite da:
 - dalle quote sociali;
 - da donazioni e lasciti testamentari;
 - da erogazioni liberali ricevute da soci e da altre persone fisiche italiane e straniere;
 - da contributi dello Stato, Regioni, Comuni, Enti ed Istituzioni pubbliche nazionali, da persone giuridiche private e da Istituti di Credito, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - da contributi elargiti da organismi internazionali;
 - da contributi di Enti non profit;
 - da rimborsi derivanti da convenzioni;
 - dall'incasso del 5 per mille;
 - da cene benefiche;
 - da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del CTS;
 - dai fondi pervenuti mediante raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS e mediante altre tipologie di raccolte di fondi;
 - da rendite di beni mobili ed immobili pervenuti al Centro a qualsiasi titolo;
 - da ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
5. Il Centro ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 commi 2 e 3 del CTS.

Articolo 5 – Associati

1. I contenuti e la struttura del Centro sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita del Centro, ed il numero degli associati è regolato.
2. Possono diventare associati le persone fisiche che condividano le finalità del Centro e rispettino e seguano i presupposti scientifici ai quali il Centro si ispira e che sono contenuti nel presente statuto, che abbiano conseguito i titoli corrispondenti e conseguente abilitazione per esercitare la professione di psicologo, che abbiano svolto un periodo di stage presso la sede

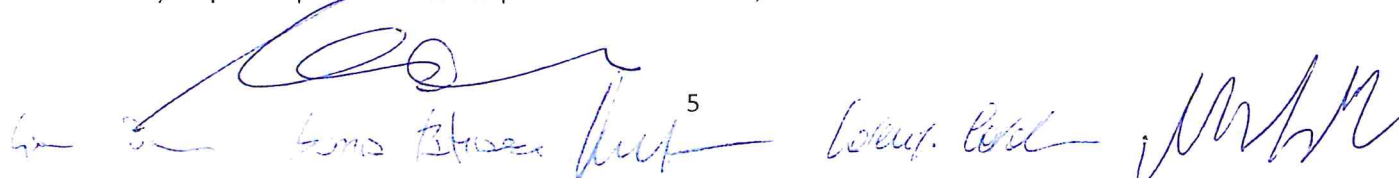

Giovanni Maria Lanza Blasca ⁴ — Giovanni Lanza — [Signature]

del Centro della durata non inferiore ad almeno sei mesi e che abbiano inoltre conseguito la specializzazione sulla clinica dei nuovi sintomi organizzato da Jonas Italia.

3. Per diventare associati è necessario presentare una domanda di ammissione, mediante la compilazione di apposito modulo fornito dal Centro, contenente i dati richiesti dalla stessa e dichiarando, altresì, di accettare senza riserve lo statuto del Centro, di condividere e rispettarne finalità e attività, ai sensi del presente statuto, e di rispettare quanto richiesto dalle delibere degli organi sociali e quanto contenuto nel regolamento del Centro.
4. L'aspirante associato viene ammesso a far parte del Centro con delibera del Consiglio Direttivo. L'ammissione del nuovo associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. Il Consiglio, con propria delibera, può delegare ad uno o più consiglieri il compito di validare le domande di ammissione.
5. Nel caso in cui la domanda di ammissione non venga accolta, il Consiglio Direttivo ha 60 giorni di tempo per informare l'aspirante associato del rigetto motivato della sua domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o altro organismo dalla stessa eletto, che dispone sulle domande non accolte dal Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione utile.
6. L'ammissione al Centro non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dal Centro, in qualsiasi momento, mediante l'invio di una comunicazione in forma scritta.
7. I soci si dividono in fondatori, ordinari, onorari. I primi sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo originario, i secondi sono coloro i quali, previa domanda di ammissione e relativa accettazione come previsto dal presente articolo comma 4, entrano a far parte del Centro. Il Consiglio può conferire la qualifica di associato "onorario" a coloro che si siano distinti per particolari meriti o che abbiano contribuito con la loro attività e/o la loro esperienza e/o la loro immagine alla crescita del Centro. La qualifica di associato onorario ha gli stessi diritti e gli stessi doveri e può comportare l'esonero della quota associativa, previa accettazione della persona alla quale essa è conferita e previa delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Diritti ed obblighi degli associati

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 7 dell'art. 5, tutti gli associati sono tenuti a pagare la quota associativa con scadenza annuale deliberata dal Consiglio Direttivo ed hanno uguali diritti e doveri davanti alla legge nei confronti del Centro.
2. Gli associati collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.
3. Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali del Centro ad eventuali contributi straordinari finalizzati allo svolgimento delle attività deliberati dall'Assemblea.
4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di decesso, recesso, esclusione o scioglimento dell'ente e deve essere versata entro il termine stabilito dall'Assemblea o dal Consiglio.
5. A ciascun associato spetta:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività del centro e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dal centro;


5

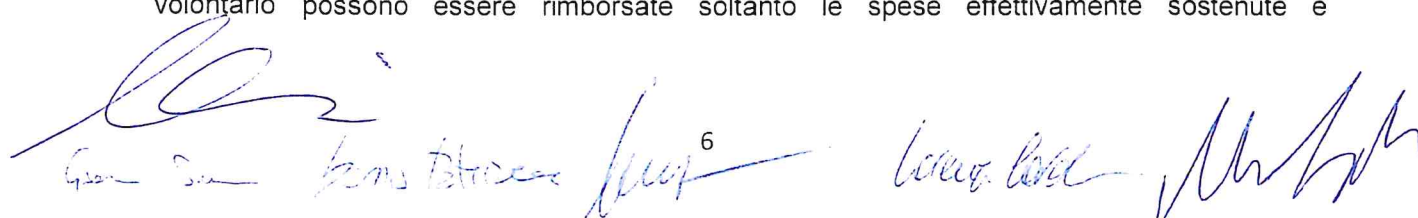
- d) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo;
 - e) di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e fatto salvo attività in essere;
 - f) ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge.
6. Ciascun associato ha il dovere:
- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria operosità gratuita e volontaria, come nei casi di promozione delle attività del Centro e/o progetti per i quali non sia previsto rimborso o retribuzione (previa approvazione della maggioranza dei soci) per il conseguimento dello scopo.
 - c) di versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo;
 - d) di rispettare ogni altro obbligo derivante da presente statuto, dai regolamenti o dalle normative vigenti dal presente statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni.

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dal Centro dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione giunge al Consiglio direttivo con modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. Tuttavia permangono in capo all'associato specifiche obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del Centro come ad esempio il contratto di locazione o obblighi di attività.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dal presente statuto, dal regolamento se presente o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere richiamato, diffidato finanche escluso dal Centro. In particolare l'associato può essere escluso dal presente Centro qualora vengano meno i requisiti morali e scientifici che ne hanno motivato la sua associatura, si renda responsabile di comportamenti gravemente lesivi dell'immagine del presente Centro e del suo fondatore Massimo Recalcati.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo. Tale delibera deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente del Centro.
5. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.
6. Gli associati, che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere al Centro, non ha diritto ad avere contributi e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio del Centro né chiedere la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate al Centro.

Articolo 8 - Volontario e attività di volontariato

1. Il Centro può svolgere la propria attività altresì con la presenza di volontari regolarmente iscritti nel registro volontari del Centro.
2. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e



6

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio direttivo.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione limitatamente a quanto previsto dall'art. 17 comma 4 del CTS.
4. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
5. Il Centro, ove si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 9 - Organi Sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea degli associati;
 - il Consiglio Direttivo;
 - l'Organo di controllo, se nominato o previsto per legge;
 - il Comitato Scientifico-etico.
2. I componenti del Consiglio Direttivo eletto all'atto della fondazione presiedono la carica della durata di un anno ed eventualmente sono rieleggibili, mentre i successivi consigli avranno carica della durata di tre (3) anni, anch'essi con opportunità rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea ordinaria degli associati fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello in cui la nomina è stata effettuata.

Articolo 10 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano del Centro ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione del Centro.
2. Il Centro è dotato di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Centro o, in sua assenza, dal vice-Presidente.
4. Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio/video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
 - a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
 - b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
 - c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visione, ricevere e trasmettere documenti.
5. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante.
6. Ogni associato, che sia in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad esprimere un voto. L'associato che non possa partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare in

Giorgio Sica - Elena Biondini - [signature] - [signature] - [signature]

Assemblea da altro associato, conferendo delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo associato.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

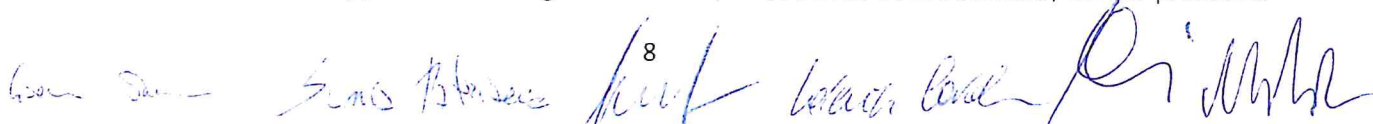
Art. 11 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati e revocarli;
 - b) eleggere e revocare, ove presenti, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare, se predisposto, il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione al Centro e sui provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio direttivo, garantendo il contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
 - i) deliberare eventuali contributi straordinari per lo svolgimento delle attività;
 - j) deliberare in merito ad ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla propria competenza.
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto e sulle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - b) deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del suo patrimonio residuo, secondo le disposizioni dell'art.21 del Codice civile, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. La devoluzione del patrimonio è regolamentata ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del presente statuto.

Art. 12 - Convocazione e modalità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Centro in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. Essa si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti il Consiglio direttivo.
3. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 (otto) giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta e con ogni mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. Esso deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione, in prima e seconda convocazione.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro degli associati e, in seconda convocazione, con la presenza

8



- 1/3 degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati. In ogni caso delibera a maggioranza dei presenti.
6. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.
 7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle Assemblee degli associati e conservato presso la sede del Centro per la libera visione da parte degli stessi. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.
 8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
 9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello del Centro, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
 10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone.

Art. 13 - Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione del Centro ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria del Centro. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato, ove ricorrano gravi motivi che devono essere documentati e contestati in sede di Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica 3 (tre) esercizi ed è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) componenti, rieleggibili, eletti dall'Assemblea tra gli associati, che ne individua anche il numero. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il vice-Presidente.
4. Non può essere nominato consigliere e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
 - professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
 - indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri del Centro.
6. Dalla funzione di componente del Consiglio direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge e per diffamazione e non adesione ai principi etici dell'istituzione o altri gravi motivi, che devono essere contestati al Consigliere.
7. Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo avverranno nella prima riunione utile dell'assemblea.

Art. 14 - Competenze del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo ha il compito di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea. In particolare:
 - a) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - b) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche per il conseguimento delle finalità istituzionali;

9



- ## Art. 15 - Funzionamento del Consiglio direttivo

- 10

9. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 16 - Il Presidente ed il vice-Presidente

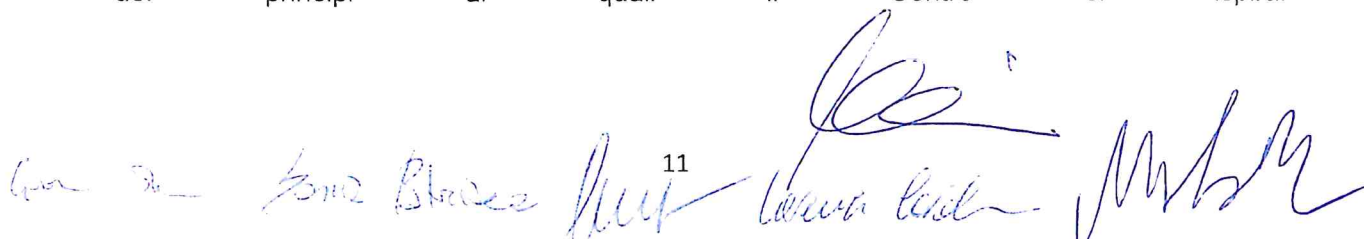
1. Il Presidente rappresenta legalmente il Centro nei confronti dei terzi in giudizio. È eletto all'interno del Consiglio direttivo, che presiede, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale del Centro nei confronti di terzi e in giudizio;
 - dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Centro davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Centro;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice-Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 17 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. I membri dell'Organo di Controllo sono designati dall'Assemblea e restano in carica per 3 (tre) esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al 3 (terzo) esercizio.
3. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del c.c. ed essi devono possedere i requisiti di cui al secondo comma dell'art. 2397 del c.c. Nel caso in cui l'organo di controllo sia in forma collegiale, almeno uno dei membri deve possedere i predetti requisiti.
4. L'organo di controllo svolge le funzioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.
5. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, il Centro deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro designati dagli Enti Fondatori.
6. La revisione legale dei conti può essere esercitata anche dall'organo di controllo e, in tal caso, esso dovrà essere costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'omonimo Registro.

Art. 18 - Il Comitato Etico

1. Il Consiglio direttivo, può nominare un Comitato Etico i cui componenti sono scelti tra gli associati che con evidenza hanno contribuito alla storia dell'istituzione, alla sua ispirazione ed orientamento etico, e dai coordinatori di sede che abbiano terminato il loro mandato.
2. Il Comitato è da considerarsi organo consultivo e di supporto del Consiglio direttivo; esso è a disposizione di tutti gli associati e dei terzi per le eventuali segnalazioni inerenti a violazione dei principi ai quali il Centro si ispira.

11

3. Il Comitato ha un numero di componenti variabile e la nomina non ha scadenza, fatta salva la loro possibilità di recesso, o l'esclusione qualora venisse meno la qualifica di associato.
4. Il Comitato etico è il custode del rapporto tra il Centro e suoi principi etici così come espressi nella carta etica di Jonas Italia, nell'atto fondativo e nello statuto, e del rapporto del Centro con la storia dell'associazione Jonas Italia.
5. Il Comitato esprime, ove richiesti, pareri consultivi in materia di orientamento scientifico ed etico del Centro, degli associati nonché del Consiglio direttivo.
6. Il Consiglio direttivo può acquisire preventivamente tali pareri prima delle proprie deliberazioni, per le materie di competenza del Comitato.

Art. 19 - Esercizio sociale

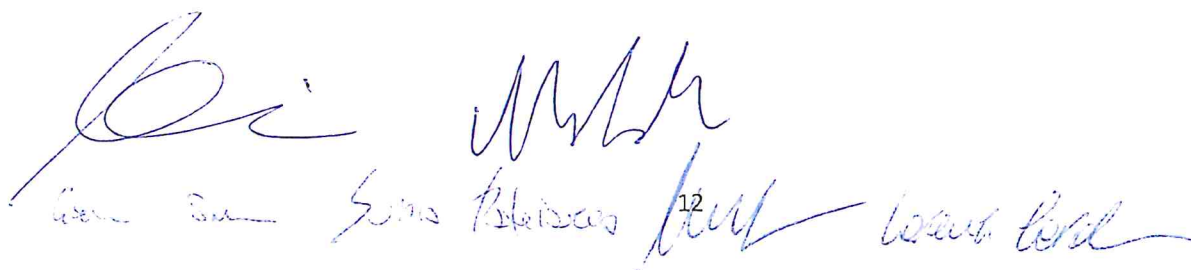
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del CTS e depositato entro il 30 giugno presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, o nel caso in cui sia ritenuto utile, è prevista la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio direttivo e l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento del Centro, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previa nomina di uno o più liquidatori.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al codice civile ed alle normative ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in quanto compatibili.



12